



Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
SEDE

***Mozione ai sensi dell'art.175 del Regolamento Interno.***

**Oggetto: in merito alla costituzione a Portoferraio di una sede operativa non permanente di una commissione medica locale**

Il Consiglio Regionale,

**Premesso che**

l'articolo 119 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modifiche dispone che "non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore", precisando che in presenza di alcune patologie l'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali [...] che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti;

tra le patologie che rendono obbligatoria la visita presso la commissione medica locale vi sono, a mero titolo di esempio:

patologie della vista (es. retinopatia diabetica, glaucoma, maculopatia, diplopia, cataratta);

patologie dell'udito;

bassa statura, alterazioni anatomiche o deficit funzionali degli arti con necessità di adattamenti del veicolo o del guidatore (patenti cosiddette "speciali");

epilessia;

malattie neurologiche;

OSAS (sindrome delle apnee notturne) o altre condizioni di ipersonnia;

malattie psichiche;

malattie cardiovascolari (per categorie C/D/E/AK/BK o, per qualsiasi tipo di patente, in caso di portatori di protesi vascolari/ICD, trapianto cardiaco, gravi aritmie e patologie cardiache con scarso/labile compenso);

malattie respiratorie (casi gravi o complicati)

diabete mellito (per categorie C/D/E/AK/BK o per qualsiasi patente casi di diabete complicato e trattato con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi)

malattie endocrine (casi gravi o complicati);  
malattie del fegato (casi gravi o complicati);  
malattie dell'apparato urogenitale (casi gravi o complicati).

Sono inoltre tenuti a sostenere la visita in Commissione, anche in assenza di patologie, le seguenti categorie:

titolari di patenti C al compimento del 65esimo anno di età;

titolari di patenti CE al compimento del 65esimo anno di età e sino al compimento del 68esimo (per il rilascio del solo attestato)

titolari di patenti di categoria D1, D1E, D o DE al compimento del 60esimo anno di età e sino al compimento del 68esimo (per il rilascio del solo attestato);

la circolare n.17798 del 25 luglio 2011, contenente chiarimenti sulle nuove procedure per il rilascio del certificato di idoneità alla guida per pazienti affetti da disturbi visivi, diabete ed epilessia, precisa che il diabetologo è chiamato a produrre certificazioni per i pazienti con diabete titolari di patente non professionale, soggetti poi a visita presso il medico certificatore monocratico, mentre per i titolari di patente professionale o affetti da comorbidità o gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida è prevista l'accertamento da parte della Commissione medica locale per il conseguimento, la revisione o la conferma della patente;

il DPR 16 aprile 2013, n. 68 dispone che "le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della Regione presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale, precisando che possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia", senza porre ulteriori limiti alle localizzazioni delle sedi operative, salvo l'idoneità dei locali dell'Azienda sanitaria locale.

#### **Preso atto che**

ciascuna delle tre aziende sanitarie locali della Toscana ha previsto una pluralità di sedi per l'espletamento degli accertamenti, sulla base dell'estensione territoriale e della popolazione. Nella ASL Nord Ovest, che conta oltre 1,2 milioni di abitanti, è possibile effettuare gli accertamenti per il rilascio e il rinnovo della patente di guida in diverse sedi, di cui due insistenti nella provincia di Livorno: nel capoluogo e a Piombino. In quest'ultima, a cui afferiscono per prossimità geografica anche gli abitanti dell'Isola d'Elba;

a quanto consta i tempi per la prenotazione e l'espletamento della visita presso la sede di Piombino sono di circa 15 mesi, anche a causa di un consistente pregresso;

#### **considerato che**

i cittadini elbani tenuti a sottoporsi ad accertamenti della commissione medica locale in ragione delle loro patologie, disabilità, deficit o età, stimati in almeno 400 all'anno, sono quindi costretti a rivolgersi alla sede di Piombino con le correlate difficoltà, costi e disagi in termini di tempi e modalità di collegamento dell'isola alla terraferma;

la delegazione elbana dell'Automobile Club di Livorno si è confrontata con la direzione della Zona distretto dell'Elba al fine di individuare iniziative finalizzate a prevedere una seduta straordinaria della Commissione medica presso l'ospedale di Portoferraio;

i titolari della patente che non riescono a prenotare la visita medica presso la commissione medica locale per una data precedente la scadenza del documento possono richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo. Alla luce dei tempi di attesa sopra riportati sono ipotizzabili casi di utenti che, nelle more dell'espletamento dell'accertamento, possono beneficiare della proroga salvo poi vedersi non rinnovata la patente per un peggioramento del proprio stato di salute.

### **Impegna il Presidente e la Giunta Regionale**

ad attivarsi presso le istituzioni competenti affinché sia costituita una sede di una commissione medica locale presso i locali dell'Asl dell'Isola d'Elba che sia operativa per due volte al mese, ciascuna per una seduta straordinaria della durata di 3 ore cadauna.

*Il Consigliere*  
*Marco Landi*